

# I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

## S O M M A R I O

### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. Emendamenti C. 2839-C. 3004-C. 3006-C. 3147-C. 3172-C. 3438-C. 3494-C. 3610-C. 3663-C. 3693-C. 3694-C. 3708-C. 3709-C. 3724-C. 3731-C. 3732-C. 3733-C. 3735-C. 3740-C. 3788-C. 3790-C. 3811-A ..... 19

### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 20

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 20

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) ..... 25

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere alternativo dei deputati Artini, Bianconi, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri, Matarrelli e Pastorino*) ..... 31

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 22

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015. C. 3462 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 22

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) ..... 36

### COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 giugno 2016.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.10 alle 11.45 e dalle 15.35 alle 16.

### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 11.45.

Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.

Emendamenti C. 2839-C. 3004-C. 3006-C. 3147-C. 3172-C. 3438-C. 3494-C. 3610-C. 3663-C. 3693-C. 3694-C. 3708-C. 3709-C. 3724-C. 3731-C. 3732-C. 3733-C. 3735-C. 3740-C. 3788-C. 3790-C. 3811-A.

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.**

**Atto n. 293.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Comunica che è stata presentata una proposta alternativa da parte dei deputati Artini, Bianconi, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri, Martarelli e Pastorino, appartenenti al gruppo Misto (*vedi allegato 2*). Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.50.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.*

**La seduta comincia alle 11.50.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea**  
— Legge europea 2015-2016.

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, Avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge europea 2015-2016.

La Commissione esaminerà le parti di sua competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza.

Possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Al fine di consentire la conclusione dell'esame da parte della Commissione entro giovedì 9 giugno, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per le parti di

competenza della I Commissione, è stato fissato per le ore 10 di domani, mercoledì 8 giugno.

In sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che il disegno di legge in titolo è stato presentato presso il Senato della Repubblica il 3 febbraio 2016, ed è stato approvato, con modificazioni, nella seduta del 10 maggio 2016. Il testo originario del disegno di legge conteneva 22 articoli, volti alla definizione di 2 procedure di infrazione, di 9 casi di pre-contenzioso EU Pilot e di una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato esistenti. Per effetto delle modificazioni e integrazioni apportate dal Senato nel corso dell'esame parlamentare, il testo del disegno di legge trasmesso alla Camera si compone di 37 articoli (suddivisi in 9 capi), le cui disposizioni sono finalizzate a definire 4 procedure di infrazione, 10 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e una procedura di aiuti di Stato. Il provvedimento provvede inoltre all'attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI. Il disegno di legge modifica o integra alcune disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e interviene, in particolare, nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (Capo I – articoli da 1 a 4); libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi (Capo II – articoli 5 e 6); giustizia e sicurezza (Capo III – articoli da 7 a 16); trasporti (Capo IV – articoli 17 e 18); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (Capo V – articoli da 19 a 29); occupazione (Capo VI – articolo 30); ambiente (Capo VII – articoli 31 e 32); energia (Capo VIII – articolo 33).

Tra le principali modifiche introdotte dal Senato vi è l'articolo 10 in materia di « Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri » che reca modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (« Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero »), nonché al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (« Re-

golamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »), al fine di dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380 del 2008, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030 del 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

La finalità è quella di evitare rilievi e censure relativamente al mancato adeguamento dei permessi di soggiorno al nuovo modello europeo. In particolare, il comma 1, lettera a) sostituisce il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo che, al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante, venga rilasciato « un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età » ovvero « un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ». Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto, come nell'attuale versione della norma, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori. La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ha armonizzato le legislazioni degli Stati membri al fine di istituire un trattamento paritario per i cittadini di Paesi terzi che siano residenti di lungo periodo.

La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ha armonizzato le legislazioni degli Stati membri al fine di istituire un trattamento paritario per i cittadini di Paesi terzi che siano residenti di lungo periodo.

Il 10 febbraio 2016, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione contro Italia, Grecia, Francia, Lettonia e Slovenia per mancata comunicazione delle misure di recepimento integrale della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell'11 maggio 2011, che ha modificato la direttiva. Le necessarie misure di recepimento dovevano essere comunicate entro il 20 maggio 2013. Lettere di costituzione in mora sono state inviate nel luglio 2013 e la Commissione ha ricevuto risposte con informazioni sulle misure adottate. Tuttavia, la valutazione ha concluso che gli Stati membri non hanno comunicato tutte le misure necessarie al recepimento della direttiva.

Come conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 31, comma 1: il comma 1, lettera *b*), abroga il comma 2 dell'articolo 31, che prevedeva che al minore venisse rilasciato, solo al compimento del quattordicesimo anno di età, «un permesso di soggiorno per motivi familiari validi fino al compimento della maggiore età», ovvero «una carta di soggiorno»; il comma 1, lettera *c*), prevede che le parole «le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2», di cui all'articolo 32, comma 1, vengano sostituite da «le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1».

Il comma 2 interviene a modificare l'articolo 28, comma 1, lettera *a*), (sui permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, prevedendo la soppressione delle parole «salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia», con riferimento al rilascio da parte del questore del permesso di soggiorno nel caso in cui la legge disponga il divieto di espulsione.

Il comma 3 stabilisce che, una volta entrata in vigore la legge europea 2015-2016, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario, al minore di anni quattordici già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario venga rilasciato il permesso di soggiorno.

Il comma 4 autorizza, infine, la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di rimborsare i costi di produzione sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato nel periodo di sperimentazione del per-

messo di soggiorno elettronico rilasciato ai minori di anni quattordici già iscritti nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario (di cui al comma 3). Tale periodo è compreso fra il dicembre 2013 e l'entrata in vigore del presente articolo. L'onere previsto verrà finanziato mediante una corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'articolo 41-*bis* autorizza, infatti, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 12.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 7 giugno 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.05.

#### **COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

#### **La seduta comincia alle 12.05.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.**

**C. 3462 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015, si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 dispone che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti d'imposta oppure per le indagini e i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali.

L'articolo 2 stabilisce che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

L'articolo 3 enumera le imposte considerate dall'Accordo, che per l'Italia sono: imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposta sul reddito delle società (IRES), imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive. Per il Turkmenistan si fa riferimento all'imposta sul valore aggiunto, alle accise, all'imposta sul reddito da utili delle persone giuridiche, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle risorse naturali ed all'imposta sul patrimonio.

L'articolo 4 definisce, a fini interpretativi, alcuni termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo 5, redatto, come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, secondo il modello elaborato dall'OCSE, stabilisce le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle Parti e fornite dall'altra. In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni sono scambiate anche se il comportamento cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel caso in cui tale comportamento sia stato posto in essere nel suo territorio. Il paragrafo 2 stabilisce

che se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni detta Parte, pur non avendo necessità di tali informazioni ai fini della propria imposizione, utilizza tutte le misure rilevanti per fornire le informazioni richieste. Il paragrafo 4 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia, prevedendo che le autorità competenti di ciascuna Parte abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in qualità di intermediario e fiduciario, inclusi i procuratori fiduciari, e informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, *trust* e fondazioni.

L'articolo 6 regola la possibilità di una Parte di consentire ai rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

L'articolo 7 indica i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio qualora la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali, con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme che superano il segreto bancario.

L'articolo 8 riguarda le garanzie di riservatezza.

L'articolo 9 dispone che, se non stabilito diversamente dalle Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente.

Ai sensi dell'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'articolo 11 stabilisce che l'Accordo si applica nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti alle Parti dalle rispettive

legislazioni nazionali, dagli obblighi internazionali e dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

L'articolo 12 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole per la risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo e, comunque, che le Parti concordino tra loro altre modalità di risoluzione.

L'articolo 13 stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno l'espletamento delle rispettive procedure interne.

L'articolo 14 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, con effetto dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale notifica.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e il secondo il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 prevede l'entrata in

vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

La Relazione tecnica afferma che all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo in esame si procederà a valere sulle ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie, non prevedendo quindi oneri per l'attuazione dell'Accordo, sussistendo, al contrario, la possibilità che la più efficace azione di contrasto all'evasione comporti un recupero di gettito, peraltro non quantificabile.

Riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 12.10.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (Atto n. 293).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (Atto n. 293)

premesse che:

il decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e ha ad oggetto il riordino complessivo della disciplina in materia di conferenza di servizi;

evidenziata l'opportunità all'articolo 1 di prevedere espressamente la facoltà di partecipazione dell'interessato o del proponente, a seconda del tipo di conferenza di servizi, come peraltro già previsto relativamente al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990;

evidenziata, altresì, l'opportunità di precisare sempre all'articolo 1, la possibilità per l'amministrazione procedente di avvalersi nello svolgimento dell'istruttoria della collaborazione di altri enti pubblici ed eventualmente di soggetti privati nel rispetto della normativa vigente;

rilevato che all'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 2, primo e secondo periodo, come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema in esame, andrebbe valutata l'opportunità di verificare quale sia l'effettivo tratto distintivo fra le due ipotesi di conferenza di servizi decisorie (ossia quella indetta dall'amministrazione procedente di cui al primo periodo e quella convocata da

una delle amministrazioni competenti di cui al secondo periodo) che hanno lo stesso presupposto per l'attivazione rappresentata dalla necessità di acquisire, tra gli altri, atti di assenso comunque denominati;

rilevato che all'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 2, secondo periodo, come sottolineato dal Consiglio di Stato, andrebbe valutata l'opportunità di raccordare meglio la nozione di « amministrazione competente » con quella di « amministrazione procedente »;

evidenziato che l'articolo 1, capoverso « ART. 14 », comma 3, nel novellare l'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, interviene in materia di conferenza preliminare ossia quella che ha ad oggetto, tra l'altro, istanze o progetti preliminari, di particolare complessità;

rilevato, al riguardo, che, come peraltro segnalato dal Consiglio di Stato nel prescritto parere, l'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che reca il nuovo Codice dei contratti pubblici, ridefinisce i livelli della progettazione, articolandoli in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo, e non facendo più riferimento al progetto preliminare;

rilevato che, al medesimo articolo 1, capoverso « ART. 14 », comma 3, primo e secondo periodo, sarebbe opportuno valutare la congruità della previsione secondo cui il termine di trenta giorni per la conclusione della conferenza preliminare decorre dalla data della richiesta dell'interessato, al fine di garantire la certezza dei tempi del procedimento;

osservato al riguardo che sarebbe opportuno introdurre un termine di cinque giorni lavorativi per la decisione da parte dell'amministrazione competente sull'attivazione della conferenza preliminare, con l'ulteriore previsione che tale termine decorra dal ricevimento della richiesta;

sottolineato che al medesimo articolo 1, capoverso « ART. 14 », comma 3, appare opportuno prevedere che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento;

sottolineato che l'articolo 1, capoverso « ART. 14 », comma 4, nel novellare l'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, interviene in materia di conferenza su progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale mantenendo ferme le disposizioni vigenti per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA di competenza statale, nonché la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di VIA per le infrastrutture strategiche;

osservato, al riguardo, che il Consiglio di Stato, ha evidenziato che la clausola secondo cui « restano ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale » va letta nel senso di limitare l'ambito di applicazione del comma 4 in esame alle sole procedure di VIA di competenza regionale e, di conseguenza, invita il Governo a valutare la possibilità di estendere l'applicabilità del comma 4 a tutte le procedure di VIA, ivi comprese quelle statali;

rilevato che il medesimo Consiglio di Stato giudica opportuno un intervento sulla norma anche alla luce del fatto che « non si comprende bene quali siano le disposizioni relative alla VIA statale che restano ferme, in quanto parte di esse è contenuta proprio nell'attuale articolo 14-ter, che si va a sostituire integralmente »;

evidenziato che appare, pertanto, opportuno chiarire la portata della clau-

sola che lascia « ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale »;

rilevato, altresì, che il Consiglio di Stato ha osservato che il richiamo alla speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di VIA per le opere strategiche non appare corretto, essendo « in via di superamento normativo », poiché « lo schema del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione mira a superare espressamente la normativa speciale in tema di grandi opere anche per quanto riguarda la procedura di VIA (conformemente, del resto alla legge di delega n. 11 del 2016, articolo 1, comma 1, lettera sss) »;

osservato che andrebbe, pertanto, valutata l'opportunità di modificare la disposizione in esame al fine di renderla compatibile con la nuova disciplina sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

ricordato che tra i principi e criteri direttivi della delega recata dalla legge n. 124 del 2015 (articolo 2, comma 1, lettera o)) figura il coordinamento delle disposizioni generali dettate in materia di conferenza di servizi dalla legge n. 241 del 1990 (articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies) con la normativa di settore che preveda lo svolgimento della conferenza;

osservato che, all'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14-bis », commi 2 e 5, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il termine ivi stabilito si riferisce a cinque giorni « lavorativi »;

osservato, altresì, che, all'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14-bis », comma 2, lettera b) andrebbe valutata l'opportunità di derogare alla regola generale dell'insensibilità del termine ivi previsto fino all'assolvimento dell'onere di allegazione probatoria o documentale previsto da disposizioni di legge in capo all'interessato;

rilevato all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14-bis », comma 2, lettere

b) e c), che occorrerebbe precisare che il termine ivi previsto decorre dal ricevimento della comunicazione anche in via telematica, secondo le previsioni del Codice dell'amministrazione digitale;

rilevato, altresì, all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14-bis », comma 7, che pare opportuno prevedere espressamente che la decisione dell'amministrazione procedente di procedere in forma simultanea e in modalità sincrona anziché in forma semplificata debba essere adeguatamente motivata;

fatto presente che l'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14-ter », comma 2, prevede che i lavori della conferenza simultanea si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla data della riunione, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;

osservato al riguardo che all'articolo 1, al medesimo comma 1, capoverso « ART. 14-ter », comma 2, sarebbe opportuno prevedere un termine più ampio nei casi di conferenza simultanea e in modalità sincrona, di cui al comma 7 dell'articolo 14-bis, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini;

evidenziato che, all'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14-quater », comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il provvedimento di autotutela ivi previsto sia emesso previa indizione di una nuova conferenza;

preso atto che lo schema di decreto legislativo in esame pone specifiche previsioni di raccordo con la normativa di settore, per alcune materie;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), modificando l'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevede che lo sportello unico per l'edilizia (SUE), ai fini del rilascio del permesso di costruire, acquisisca necessariamente gli atti di assenso, comunque denominati, ne-

cessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, tramite conferenza di servizi con la conseguente soppressione di quella parte del comma 3 dell'articolo 5 del T.U. edilizia che consentiva allo sportello unico per l'edilizia, in alternativa all'espletamento di una conferenza di servizi, di provvedere all'acquisizione diretta;

evidenziato, in proposito, che il Consiglio di Stato chiede di valutare se le modifiche apportate dall'articolo in esame risultino pienamente coerenti « con l'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990 (come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 124 del 2015) verificando se sia sempre indispensabile, anche sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa, indire una conferenza di servizi anche laddove si potrebbe fare applicazione del richiamato articolo 17-bis in tema di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche, nonché tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici »;

preso atto che l'articolo 3 del provvedimento in esame reca modifiche alla disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), nella parte in cui su di essa incide il meccanismo della conferenza di servizi novellando l'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010;

rilevato, al riguardo, che in tal modo si determina una intersecazione di disposizioni regolamentari e modificazioni di rango legislativo in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalla circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi, la quale dispone che « non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi »;

sottolineato che l'articolo 4 dello schema in esame reca modifiche puntuali alle norme in materia di conferenza di servizi contenute all'interno della disciplina dell'AUA (autorizzazione unica am-

bientale) dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;

evidenziato, in particolare, che l'articolo 4, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, parzialmente abrogato dall'articolo 4 del provvedimento in esame contiene, nella parte non abrogata, riferimenti ai commi 6-*bis* e 8 dell'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, che non sembrano trovare corrispondenza nel nuovo testo del citato articolo previsto dallo schema in esame e che appare pertanto opportuno valutare l'esigenza di un intervento di coordinamento;

preso atto che l'articolo 6 contiene alcune norme atte a coordinare le disposizioni dei nuovi articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, introdotti dallo schema in esame, con le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

rilevato che il comma 3 del citato articolo 6, finalizzato a garantire il rispetto del termine, stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, per l'espressione del parere da parte del sovrintendente, stabilisce che, nell'ambito della conferenza di servizi, come disciplinata dalle nuove norme previste dallo schema in esame, il sovrintendente esprime comunque il proprio parere (previsto dall'articolo 146 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004) entro il termine fissato dall'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera c), della legge n. 241 del 1990, che in questo caso non può essere inferiore a 45 giorni tranne l'ipotesi in cui tra amministrazioni coinvolte nella conferenza vi sia anche una preposta alla tutela paesaggistica-territoriale che porta a novanta giorni il termine per l'espressione del predetto parere;

richiamata, al riguardo, l'osservazione del Consiglio di Stato, secondo cui la norma in esame dovrebbe « essere coor-

dinata con quanto disposto dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, laddove si prevede che il soprintendente renda il parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti (comma 8) e che decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che il soprintendente abbia reso il parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (comma 9) »,

evidenziato che l'articolo 7 detta una disposizione transitoria nelle more del recepimento della direttiva europea sulle concessioni (direttiva 2014/23/UE) e che, successivamente alla trasmissione del presente schema di decreto, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo n. 50 del 2016 sopra citato, di recepimento;

sottolineata al riguardo l'opportunità di modificare tale disciplina transitoria al fine di coordinarla con il decreto legislativo n. 50 del 2016 e segnalato, altresì, che il disposto della norma in esame e la sua applicazione in via transitoria andrebbero valutati in considerazione del fatto che tale decreto non sembra dettare disposizioni specifiche riguardanti la conferenza di servizi nella parte III che disciplina i contratti di concessione;

preso atto che l'articolo 8 reca una previsione di coordinamento, circa i rinvii contenuti nello schema alla legge n. 241 del 1990 come novellata dal medesimo schema di decreto legislativo senza contenere previsioni specifiche relative alla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni introdotte,

rilevata l'opportunità di prevedere nel provvedimento una clausola di salvaguardia finale, in virtù della quale le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto,

ferme restando le competenze previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 1, sia valutata l'opportunità di prevedere la partecipazione dell'interessato o del proponente, a seconda del tipo di conferenza di servizi evidenziata nonché la possibilità per l'amministrazione procedente di avvalersi nello svolgimento dell'istruttoria della collaborazione di altri enti pubblici ed eventualmente di soggetti privati nel rispetto della normativa vigente;

b) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 2, sia valutata l'opportunità di rendere più chiara la diversità e la peculiarità delle due fattispecie ivi previste;

c) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 2, al secondo periodo, sia valutata l'opportunità di sostituire le parole: « amministrazioni competenti » con le seguenti: « amministrazioni procedenti »;

d) all'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 3, si valuti l'opportunità di verificare il contenuto della disposizione alla luce della disciplina di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nei termini indicati in premessa;

e) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 3, sia valutata l'opportunità di introdurre un termine di cinque giorni lavorativi per la decisione sull'attivazione della conferenza, con l'ulteriore previsione che tale termine decorra dal ricevimento della richiesta;

f) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 3, sia valutata l'opportunità di adeguare la disciplina della conferenza di servizi preliminare in modo da assicurare la certezza dei tempi di svolgimento;

g) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 3, sia valutata l'opportunità di prevedere che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento;

h) all'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire la portata della clausola che lascia « ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale » alla luce delle considerazioni svolte in premessa;

i) al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 4, si valuti l'opportunità di modificare la disposizione che richiama la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di VIA per le opere strategiche al fine di adeguarla alla nuova normativa sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

j) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14-bis », commi 2 e 5, sia valutata l'opportunità di aggiungere dopo le parole: « cinque giorni », la seguente: « lavorativi »;

k) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14-bis », comma 2, lettera b), sia valutata l'opportunità di prevedere che il termine resti sospeso fino alla presentazione dei chiarimenti o dell'integrazione documentale, conformemente alle previsioni dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990;

l) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14-bis », comma 2, lettere b) e c), sia valutata l'opportunità di precisare nel testo o nella relazione illustrativa che il termine decorre dal ricevimento della comunicazione anche in via telematica, secondo le previsioni del Codice dell'amministrazione digitale;

m) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14-bis », comma 7, sia valutata l'opportunità di prevedere espressamente che la decisione dell'amministrazione pro-

cedente di procedere in forma simultanea e in modalità sincrona anziché in forma semplificata debba essere adeguatamente motivata in relazione alla complessità della determinazione da assumere;

*n)* all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14-ter », comma 2, sia valutata l'opportunità di inserire le seguenti parole: « nei soli casi di cui al comma 7 dell'articolo 14-bis, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. »;

*o)* all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14-quater », comma 2, sia previsto che il provvedimento di autotutela sia emesso previa indizione di una nuova conferenza;

*p)* all'articolo 2, al comma 1, lettera *a)*, numero 1), si valuti l'opportunità di verificare se le modifiche apportate risultino pienamente coerenti con l'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990 verificando, in particolare, se sia sempre indispensabile, anche sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa, indire una conferenza di servizi;

*q)* all'articolo 4 che abroga parzialmente l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del

2013, si valuti l'opportunità di coordinare tale disposizione con la parte non abrogata del medesimo articolo 4, comma 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;

*r)* all'articolo 6 si valuti l'opportunità, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, di coordinare, eventualmente anche attraverso la soppressione dei commi 2 e 3, le disposizioni ivi contenute con quanto disposto dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

*s)* all'articolo 7 si valuti l'opportunità di modificare la disciplina transitoria ivi prevista al fine di coordinarla con il decreto legislativo n. 50 del 2016 alla luce delle considerazioni svolte in premessa;

*t)* all'articolo 8 si valuti l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria riguardo l'incidenza sui procedimenti pendenti;

*u)* si valuti l'opportunità di prevedere nel provvedimento una clausola di salvaguardia finale, in virtù della quale le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto, ferme restando le competenze previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (Atto n. 293).****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI ARTINI, BIANCONI, BALDASSARRE, BECHIS, SEGONI, TURCO, BRIGNONE, CIVATI, MAESTRI, MATARRELLI E PASTORINO**

La I Commissione,

considerato che il provvedimento, nel suo impianto generale, prevede una diversa articolazione della disciplina per le conferenze dei servizi, istruttoria e decisoria, puntualmente definite, diventando così un utile strumento di semplificazione per operatori pubblici e privati descrivendo le tre tipologie di Conferenza dei Servizi (istruttoria, decisoria e preliminare) e le due modalità in cui possono svolgersi le stesse: conferenza (in forma) semplificata e simultanea;

considerato che non è chiaro se il termine di trenta giorni per la conclusione della conferenza preliminare decorra dalla data della richiesta da parte dell'interessato (in tal modo comprendendo nel termine in questione anche il periodo richiesto dall'amministrazione competente per decidere se indire o meno la conferenza preliminare) rischiando in tal modo, non essendo predeterminato il termine concesso all'amministrazione competente per decidere se indire o meno la conferenza, di provocare una sostanziale incertezza circa il termine che residuerà per le altre amministrazioni per concluderla, una volta indetta e rischiando che l'amministrazione, in assenza di un termine predeterminato per l'amministrazione competente, lasci trascorrere i trenta giorni senza fornire alcuna risposta, in tal modo trasformando tale istituto da un beneficio per il privato (che può identificare le

condizioni per ottenere l'assenso definitivo) a una controproducente perdita di tempo per il medesimo;

rilevato che non è espressamente prevista nell'atto in esame la possibilità per il soggetto proponente di partecipare ai lavori della conferenza, nonostante sia già prevista dall'articolo 14-ter comma 2-bis della legge 241 del 1990, e che non sono chiare le ragioni dell'eliminazione della possibilità per il privato di partecipazione e di accesso agli atti, che può rivelarsi utile anche per l'amministrazione che può basarsi sui contributi dei privati per la decisione finale;

considerato che il riferimento al « progetto preliminare », in relazione alle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, non appare del tutto esatto dal momento che lo schema di decreto legislativo approvato dal governo lo scorso 3 marzo (nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione) all'articolo 23 mira a sostituire la vecchia figura del « progetto preliminare » con quella del « progetto di fattibilità tecnica ed economica » e dal momento che il nuovo Codice entrerà in vigore prima dell'atto in esame, sarebbe opportuno non creare discrasie facendo riferimento a disposizioni che non saranno più operative una volta entrato in vigore;

considerato che di rilievo è il raccordo tra il meccanismo della conferenza dei servizi e quello delle valutazioni ambientali VIA e VAS e, ritenuto che per

quanto riguarda le modifiche apportate agli articoli 14 e 14-*bis*, si prevede la Via in una conferenza dei servizi a carattere decisorio disponendo che il giudizio di compatibilità ambientale, espresso dall'amministrazione a seguito dei lavori della conferenza, sostituirà tutti gli atti di assenso, non soltanto quelli ambientali necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o impianti, lasciando fermi i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA di competenza statale e la disciplina delle conferenze dei servizi in materie di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture di interesse nazionale e insediamenti produttivi;

considerato che sarebbe opportuno estendere le previsioni secondo cui in caso di progetti sottoposti a VIA regionale, tutti i necessari atti di assenso sono acquisiti nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 25, comma 3 del TU ambientale, anche alle ipotesi di progetti sottoposti a VIA statale, mentre l'attuale formulazione, come specificato al punto precedente, esclude tale possibilità;

considerato che il meccanismo attualmente previsto dalla disciplina oggi vigente contenuta nell'articolo 14-*ter* commi 4, 4-*bis* e 5, non riprodotto dall'atto in esame è tuttavia chiaro ed efficace, non appare motivata la ragione del superamento di tali previsioni specie in presenza di una delega che impone di ridurre i tempi o semplificare i lavori della conferenza; non è evidente per quale motivo deve venir meno la possibilità per l'amministrazione di far eseguire le attività istruttorie da altri organismi ponendo i relativi oneri a carico del richiedente che vi consenta o perché dopo il compimento delle complesse procedure di VAS o VIA le stesse questioni possano ancora riproporsi in sede di VIA o dissenso qualificato;

considerato inoltre che non è chiaro perché si debba rinunciare al principio secondo cui la procedura di VIA, scaduto il termine confluisce in quella « onnicomprensiva » della conferenza dei servizi, non potendosi considerare superate dal mec-

canismo del rappresentante unico delle amministrazioni statali di cui al comma 4 del nuovo articolo 14-*ter* dell'atto in esame e quindi dalla confluenza delle competenze in materia ambientale in capo a un rappresentante statale non proveniente dal Ministero dell'ambiente e ritenuto quindi che sarebbe opportuno riconsiderare la disposizione in questione non riducendo il tasso di semplificazione rispetto al sistema vigente;

ritenuto che il richiamo *ex-articolo* 14 comma 4 terzo periodo dell'atto in oggetto alla speciale disciplina della conferenza dei servizi in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi non appare del tutto corretto alla luce di quanto previsto dall'articolo 200 e seguenti del nuovo codice appalti che mira a superare espressamente la normativa speciale in tema di grandi opere anche per quanto riguarda le procedure di VIA;

considerato che non è chiara la differenza tra le nuove figure di conferenza simultanea e di conferenza sincrona e che l'introduzione di un meccanismo di conferenza sincrona e quindi semplificata non significa che sia sempre più semplice farvi ricorso;

ritenuto che la nuova figura del rappresentante unico andrebbe disciplinata in maniera più precisa non soltanto individuando chi sia, vista la dicotomia tra la nomina diretta da parte del « Presidente del Consiglio dei ministri » in caso di amministrazioni centrali e da parte del « dirigente del relativo ufficio territoriale dello Stato » se si tratta soltanto di amministrazioni periferiche chiedendone la nomina non all'amministrazione con le competenze prevalenti o ad altra amministrazione diversamente individuata bensì al dirigente dell'UTG (Prefetto), scelta che appare più coerente con l'indicazione del Presidente del Consiglio per le amministrazioni centrali;

considerato che andrebbe risolta la questione della coesistenza tra il principio

delle « posizioni prevalenti » espressa in conferenza e la riduzione a un solo partecipante per lo Stato dal momento che potrebbe trovarsi in una situazione di soccombenza dal momento che sarà sempre in minoranza numerica pur rappresentando più amministrazioni statali;

considerato che la disciplina prevista dall'articolo 14-*quater* comma 2 secondo la quale le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, possono sollecitare l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinqüies* e 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 e che, in caso di determinazione unanime della Conferenza, è invece immediatamente efficace, mentre in caso di determinazione su « posizioni prevalenti » l'efficacia è sospesa per il periodo di opposizione che si può presentare al Presidente del Consiglio e considerato che, se qualora non si raggiunga l'intesa, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri che, se non accoglie l'opposizione, permette alla decisione di acquistare efficacia;

considerato che andrebbe inoltre specificata una decorrenza per le determinazioni conclusive del Consiglio dei ministri soprattutto nel caso in cui non si accolga l'opposizione e si confermi la determinazione conclusiva dal momento che l'atto in esame stabilisce che la decisione acquista efficacia « definitivamente » ma non chiarisce se in modo retroattivo o *ex nunc*;

considerato che il meccanismo del « dissenso qualificato », previsto dall'articolo 14-*quinqüies*, necessita di una specificazione dei requisiti del dissenso a prescindere dalla qualificazione dello stesso dal momento che la disciplina prevista nella legge n. 241 del 1990 all'articolo 14-*quater* prevede l'inammissibilità del dissenso che non si sia « manifestato nella conferenza dei servizi » e « congruamente motivato », che non si riferisca « a questioni connesse che non costituiscono og-

getto della conferenza » e non contenga « le specifiche indicazioni necessarie ad ottenere l'assenso »;

considerato che, per quanto riguarda il titolo II dell'atto in esame, contenente le disposizioni di coordinamento della nuova disciplina generale della conferenza dei servizi con le varie discipline settoriali e, in particolare, l'articolo 2 dell'atto in oggetto apporta alcune modifiche agli articoli 5 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) rendendo obbligatoria l'indizione di una conferenza dei servizi nel procedimento e per il rilascio del permesso di costruire, permettendo di allineare la disciplina urbanistica alla nuova disciplina impedendo a qualunque interesse (anche quelli a tutela dei beni culturali e del paesaggio) di bloccare la conclusione del procedimento in contrasto con l'articolo 6 dell'atto del governo che prevede le disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica;

considerato che è opportuno valutare se sia sempre indispensabile indire una conferenza dei servizi laddove in materia edilizia si potrebbe fare applicazione dell'articolo 17-*bis* della legge 241/1990 in tema di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche nonché tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici;

ritenuto che l'articolo 7 dell'atto in oggetto prevede una disciplina transitoria facendo riferimento alla direttiva 23/2014 già contenuta nel decreto di attuazione contenente il nuovo Codice degli appalti il cui termine di recepimento scadrà il 18 aprile 2016 e quindi sarà adottato prima del recepimento del decreto legislativo in oggetto, sarebbe opportuno trasfondere la disposizione transitoria nell'ambito del nuovo Codice appalti e dei contratti di concessione;

ritenuto infine che l'atto del Governo in esame nulla prevede per quanto concerne l'ambito di applicazione temporale delle nuove regole, sarebbe opportuno specificare se la nuova disciplina si applichi ai soli provvedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del decreto e introdurre modalità univoche e semplificate in tema di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a) venga chiarito se il termine di trenta giorni per la conclusione della conferenza preliminare decorra dalla data della richiesta da parte dell'interessato, comprendendo così nel termine in questione anche il periodo richiesto dall'amministrazione competente per decidere se indire o meno la conferenza preliminare;

b) sia data la possibilità, già prevista dall'articolo 14-ter comma 2-bis della legge 241 del 1990, per il soggetto proponente, di partecipare ai lavori della conferenza;

c) venga eliminata la previsione che il giudizio di compatibilità ambientale, espresso dall'amministrazione a seguito dei lavori della conferenza, sostituisca tutti gli atti di assenso, non soltanto quelli ambientali necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o impianti, essendo di rilievo il raccordo tra il meccanismo della conferenza dei servizi e quello delle valutazioni ambientali VIA e VAS;

d) sia ripristinata la possibilità per l'amministrazione di far eseguire le attività istruttorie da altri organismi ponendo i relativi oneri a carico del richiedente che vi consenta e che dopo il compimento delle complesse procedure di VAS o VIA le stesse questioni possano ancora riproporsi in sede di VIA o dissenso qualificato;

e) si ripristini il principio secondo il quale la procedura di VIA, scaduto il

termine confluisca in quella « onnicomprensiva » della conferenza dei servizi, non potendosi considerare superate dal meccanismo del rappresentante unico delle amministrazioni statali di cui al comma 4 del nuovo articolo 14-ter dell'atto in esame e quindi dalla confluenza delle competenze in materia ambientale in capo a un rappresentante statale non proveniente dal Ministero dell'ambiente;

f) si disciplini con più precisione la nuova figura del rappresentante unico non soltanto individuando chi sia, vista la dicotomia tra la nomina diretta da parte del « Presidente del Consiglio dei ministri » in caso di amministrazioni centrali e da parte del « dirigente del relativo ufficio territoriale dello Stato » se si tratta soltanto di amministrazioni periferiche, chiedendone la nomina, non all'amministrazione con le competenze prevalenti o ad altra amministrazione diversamente individuata, bensì al dirigente dell'UTG (Prefetto), scelta che appare più coerente con l'indicazione del Presidente del Consiglio per le amministrazioni centrali;

g) venga specificata una decorrenza per le determinazioni conclusive del Consiglio dei ministri soprattutto nel caso in cui non si accolga l'opposizione e si confermi la determinazione conclusiva dal momento che l'atto in esame stabilisce che la decisione acquista efficacia « definitivamente » ma non chiarisce se in modo retroattivo o ex nunc;

h) vengano specificati i requisiti del « dissenso » a prescindere dalla qualificazione dello stesso;

i) venga ripristinato il potere dell'interesse a tutela dei beni culturali e del paesaggio di bloccare la conclusione del procedimento, per ovviare all'incongruenza tra l'obbligatoria indizione di una conferenza dei servizi nel procedimento e per il rilascio del permesso di costruire a prescindere dall'interesse sotteso, con l'articolo 6 dell'atto del governo che prevede

le disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica;

j) sia specificato se l'ambito di applicazione temporale delle nuove regole comprenda i soli provvedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del decreto e vengano introdotte modalità univoche e semplifi-

cate in tema di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi.

« Artini, Bianconi, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri, Matarrelli, Pastorino ».

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 (C. 3462 Governo)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3462 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**